

UNA PROPOSTA DI LEGGE SULLA DIFFUSIONE DELL'ARTE MUSICALE

Partiamo dal principio che l'Arte, nello specifico la Musica, venga riconosciuta come diritto di ogni cittadino.

Ciò implica che ad ogni persona vengano messi a disposizione quegli strumenti che possano farle capire a che livello interagire con l'Arte: esprimendola come individuo, apprezzandola come spettatore/fruitor ecc.

Parimenti, è fuor di dubbio che si debbano valorizzare tutti i livelli di interazione con l'Arte, dal livello amatoriale a quello professionale.

Dichiarandoci d'accordo, quindi, con lo spirito di una Proposta di Legge che valorizzi tali concetti, al tempo stesso esprimiamo preoccupazione per il taglio dato al presente testo. E' vero che ogni testo è migliorabile (e ci auspichiamo che, al riguardo, si apra un confronto il più ampio e franco possibile, con la partecipazione di tutti i soggetti attori), ma è altrettanto vero che stiamo attendendo una Legge sull'argomento da molti, troppi anni, e quindi il timore che possa nascere un documento monco, o che non consenta determinati sviluppi futuri senza tenere conto dell'esistente, è veramente forte. Anche perché si corre il rischio che correzioni od emendamenti alla norma trovino spazio nell'agenda politica solo tra altrettanti molti, troppi anni.

Quindi: siamo d'accordo sulle intenzioni, ma siamo titubanti sull'impianto attuale. Riteniamo, perciò, che sia meglio una salutare opera di rivisitazione dell'impianto del provvedimento, il quale appare troppo "verticistico" e molto lontano dalle piccole realtà territoriali che operano sul campo.

Se, in virtù dell'uscita di una nuova Legge, nulla cambiasse per coloro che operano quotidianamente nel settore, allora sarebbe una preziosa occasione persa. A prima vista, infatti, sembra che si coinvolgano solo AFAM, CNPI, CNAM, CUN, Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica. Così come sembra si favoriscano solo le realtà strutturalmente "grandi", ma non per questo più importanti di quelle "piccole", le quali svolgono la loro opera quotidianamente sul campo, di squisito carattere volontaristico e così preziose.

Infine: abbiamo preferito entrare nella disamina della proposta di Legge punto per punto, segnando in altro colore di testo le nostre osservazioni, proprio per far capire cosa manca in questo testo e cosa, invece, dovrebbe anche comprendere.

Va da sé che tale lettura è di parte, ma d'altronde non possiamo che rapportarci con la nostra diretta esperienza, non avocandoci il diritto di parlare per altre realtà che non conosciamo.

Allo stato attuale, quindi, un nostro appoggio incondizionato all'attuale testo del DDL 1365/2014 non appare possibile: **viceversa, siamo pienamente disponibili a collaborare attivamente per migliorarlo** e renderlo consono anche alle realtà che contribuiscono alla realizzazione dell'ossatura del sistema musicale nel nostro Paese. Male che vada, continueremo a lavorare così come abbiamo fatto sinora, e stiamo facendo attualmente, ma con un cruccio in più: di non essere stati considerati un'ennesima volta per quello che siamo, per quello che rappresentiamo, per quello che valiamo e per quello che facciamo.

DDL 1365 - 2014

Art. 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge, nell'ambito delle finalità di formazione artistica e culturale della persona, nonché di promozione e sviluppo della cultura, prevede disposizioni atte a garantire a ogni persona l'accesso alla formazione artistica nelle sue varie declinazioni amatoriali e professionali, a implementare la formazione artistica nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, a realizzare un sistema formativo della professionalità dei docenti e degli operatori del settore improntato a criteri di qualità.

d'accordo

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "formazione artistica": qualsiasi tipo di percorso formativo finalizzato all'acquisizione integrata di competenze pratiche, teorico-analitiche e storico-culturali in campo artistico;

non pienamente d'accordo.

b) "arti performative": ogni forma di espressione artistica che si esplica mediante azioni sceniche dal vivo di qualunque genere ricomprendendo i linguaggi codificati della Musica, della Danza e del Teatro, nonché tutte le forme ibride di espressione artistica anche di tipo multimediale;

abbastanza d'accordo

c) "Poli Formativi Artistici": gli Istituti Comprensivi nei quali l'insegnamento delle arti performative costituisce tratto caratterizzante del *curriculum*.

da valutare con attenzione... poi si spiega il perché...

Art. 2

(Formazione artistica nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. La formazione artistica consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle espressioni artistiche musicali, coreutiche e teatrali è garantita nelle scuole di ogni ordine e grado da docenti in possesso di specifiche abilitazioni disciplinate con il regolamento di cui al comma 7.

d'accordo sulla formazione nella Scuola, meno sul garantire tale formazione esclusivamente a docenti interni ed escludendo esperti esterni (almeno nella fase di entrata a pieno regime del tutto).

2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, la formazione artistica è assicurata:

a) nei nidi e nelle scuole dell'infanzia, nelle attività educative quotidiane secondo un approccio globale allo sviluppo della corporeità nelle sue varie dimensioni espressive;

b) nei *curricula* scolastici della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per almeno 100 ore annuali;

c) nella scuola secondaria di secondo grado per almeno 50 ore annuali, in relazione ai vari indirizzi e alle forme di flessibilità curricolare adottabili.

Si chiarisce tutto in documentazione successiva (circolari, decreti ecc.) ? Anche perché, nel caso della Musica, dando per scontato il ruolo centrale della Musica d'Insieme, se non si ha una visione complessiva – anche nella scelta delle cattedre strumentali – si rischia di fare un buco nell'acqua. Spiegazione pratica: se mi indirizzo verso l'orchestra di fiati, scelgo strumenti a fiato più

percussioni; se mi indirizzo verso l'orchestra sinfonica, scelgo strumenti ad arco. Viceversa, mettendo insieme a casaccio (o perché sono gli unici insegnanti che ho a disposizione) cattedre di strumenti troppo diversi (per es. pianoforte, chitarra, violino, percussioni), ciò mi comporta una serie di difficoltà enormi per realizzare Musica d'Insieme. Inoltre ciò preclude ad una fruizione amatoriale di gruppo al di fuori della Scuola, non esistendo in Italia, di fatto, altri gruppi amatoriali che non siano le Bande Musicali o i Cori (rarissimi sono i casi di mandolinistiche, ancor meno quelli di orchestre sinfoniche).

3. I licei musicali e coreutici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, sono trasformati in licei delle arti performative, articolati in sezioni a indirizzo «musicale», «coreutico», «teatrale» e, per tutte le sezioni, in indirizzi interpretativi, compositivi, tecnico-tecnologici e storico-scientifici.

Abbastanza titubanti, anche perché la riforma non è ancora terminata e già si pensa di cambiarla... fermo restando che conosciamo benissimo le difficoltà estreme nelle quali operano tali Licei, difficoltà che portiamo a riprova di quanto siano sbagliate certe decisioni prese dall'alto e senza tenere conto delle realtà e delle esperienze di chi opera nel campo...

4. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti comprensivi possono costituirsi in poli formativi artistici. Per la realizzazione dei primi cinquecento poli formativi artistici è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8. 100.000 euro a Polo sembrano troppo pochi: con quali risorse si adeguano le strutture ? con quali l'acquisto di strumenti musicali ? meglio prevedere meno Poli, ma finanziarli meglio... a meno che si preveda la possibilità di fare convenzioni con chi gli strumenti li ha, per es. le Bande Musicali... ma allora bisogna sedersi attorno ad un tavolo e ragionarci sopra...

5. Per garantire l'offerta formativa di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche possono attivare accordi e collaborazioni di rete anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

Non d'accordo: una Banda musicale è un soggetto troppo piccolo per essere accreditato, e così facendo si disconosce ancora una volta il lavoro capillare ed importantissimo che attualmente fanno le Bande e le associazioni locali.

Una Federazione potrebbe essere accreditata, ma tenendo conto che poi essa deve obbligatoriamente fare riferimento e collaborare con le proprie Bande associate. Diverso, invece, sarebbe prevedere che le Federazioni legalmente costituite diano un accreditamento ai propri gruppi che sono in grado di offrire collaborazioni di buon livello.

6. Le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), in raccordo con le istituzioni scolastiche e con gli enti locali, predispongono piani integrati per la formazione musicale e coreutica di base di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, funzionali anche alla costituzione di formazioni di musica d'insieme e di sistemi di orchestre.

Non d'accordo: le istituzioni dell'AFAM non sono le sole in grado di sviluppare e proporre tali piani. La riprova è quanto è già in essere sul territorio. E programmi di studio sono stati sviluppati da anni e verificati in pratica: un'esperienza preziosa dalla quale attingere...

7. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), il Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM), il Consiglio universitario nazionale (CUN) e il Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

e la parte artistica del Terzo settore, vera spina dorsale della divulgazione e formazione di base, la lasciamo fuori ? non valorizziamo questa preziosa esperienza, guadagnata sul campo ?

a) sono definite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo mediante la modifica degli ordinamenti didattici del primo ciclo di istruzione, disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, e del secondo ciclo di istruzione, disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nonché delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, recate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, anche relativamente alla realizzazione di *curricula* verticali che prevedano raccordi a livello interdisciplinare e interartistico;

come sopra

b) sono definite le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo, garantendo l'attivazione di non meno di un liceo delle arti performative ogni 5.000 studenti tramite la pianificazione a livello territoriale in accordo con gli enti locali competenti;

questioni burocratiche attinenti ai vari ministeri, non ci si esprime... però si spera in una distribuzione territoriale equa, nonché realizzata in quelle zone dove effettivamente c'è richiesta per una tradizione/domanda locale esistente. Evitiamo la distribuzione sbilanciata sul territorio nazionale, così come è tuttora per i Licei Musicali...

c) è potenziata l'offerta formativa dei corsi ad indirizzo musicale di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, con l'estensione a tutte le specialità strumentali e vocali, e si provvede al riordino delle relative classi di concorso;

stesso discorso riportato nel commento al comma 2 del presente articolo: se si pianificano gli orientamenti verso i quali deve puntare la Musica d'Insieme (orchestra sinfonica, a fiati ecc.), allora si stabilisce quali specialità strumentali favorire, altrimenti ci si potrebbe trovare con una sovrabbondanza di insegnanti strumentali dei quali non c'è bisogno...

d) sono individuati gli specifici profili professionali e relativi percorsi formativi basati sull'integrazione di competenze pratico-teoriche, disciplinari e interdisciplinari e metodologico - didattiche del personale docente incaricato per lo svolgimento delle attività curricolari di cui al comma 1.

Valgono i commenti riportati ai comma 1 e 7 del presente articolo.

Art. 3

(Formazione artistica nei settori della educazione non formalizzata)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano i necessari provvedimenti per il potenziamento

e il coordinamento, nel livello territoriale di competenza, dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti musicale, coreutico e teatrale.

d'accordo, ma meglio sarebbe prevedere anche la possibilità di collaborare con chi opera sul campo.

2. Al fine di garantire un'adeguata, qualificata e omogenea offerta formativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono i requisiti minimi di qualità che le scuole di musica e i centri di formazione artistica devono possedere ai fini del loro accreditamento nei sistemi regionali e delle province autonome. In particolare, le scuole di musica e i centri di formazione artistica devono:

come sopra

a) disporre di locali idonei e a norma di legge e, in particolare, di aule per la didattica collettiva e individuale, nonché di adeguati spazi atti a ospitare saggi e manifestazioni pubbliche;

assolutamente NO ! o si mettono a disposizione adeguate risorse, oppure tutto ciò resterà solo sulla carta, soprattutto nel caso di spazi per ospitare saggi o manifestazioni... piuttosto, dato che tali spazi servono, dare la possibilità di fare convenzioni anche con soggetti diversi che tali strutture le hanno già (come d'altronde riportato nel successivo comma 3 del presente articolo). Ergo, questa non può essere una condizione così rigida.

b) disporre di un corpo docente la cui formazione ed esperienza siano attestate da adeguati titoli nei settori artistico - didattici di riferimento e la cui contrattualizzazione avvenga mediante la stipula di contratti di lavoro ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei principi della libertà di insegnamento e della continuità didattica;

assolutamente NO ! così facendo non si riconosce il valore e l'impegno delle Bande musicali, le quali hanno anche collaboratori non diplomati (o non ancora...). A meno che si riconoscano, come titoli, anche quelli acquisiti sul campo e testimoniati da apposite attestazioni (per es. l'insegnamento nelle Scuole per Banda).

E le collaborazioni in essere nelle Bande rientrano, nella quasi totalità dei casi, in quanto previsto dall'art. 67, comma m del TUIR ! Quindi non riconosciamo il lavoro svolto delle associazioni ?

c) provvedere alla pianificazione e alla realizzazione dell'offerta formativa e dell'organizzazione didattica attraverso appositi organismi di gestione collegiale idonei a garantire, oltre alla specifica formazione artistica, il costante dialogo tra i diversi linguaggi espressivi e la ricerca artistica;

d'accordo

d) proporre attività laboratoriali che consentano **anche** lo sviluppo e la ricerca di metodologie innovative e sperimentali;

d'accordo

e) documentare l'attività didattica favorendone la programmazione collegiale e la verifica;

d'accordo

f) essere legalmente costituite da almeno tre anni e possedere uno statuto o un regolamento che stabiliscono l'organizzazione didattica e amministrativa interna.

d'accordo

3. A seguito dell'emanazione di appositi bandi, gli enti locali sostengono progetti relativi ad attività artistiche performative attraverso specifici finanziamenti, nonché mediante la cessione temporanea a titolo non oneroso di spazi e attrezzature per prove e rappresentazioni. Per l'accesso agli interventi di sostegno, i progetti devono prevedere accordi di rete tra più soggetti quali enti lirici, fondazioni, teatri, istituzioni dell'AFAM, università, licei delle arti performative, poli formativi artistici, scuole medie con corsi a indirizzo musicale (SMIM), nonché associazioni musicali, bandistiche, corali, coreutiche, teatrali e altri soggetti del terzo settore e del volontariato.

d'accordo, ma prevedere anche le Scuole "normali" e non solo le SMIM, nello spirito dell'art. 2

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

questioni tecniche attinenti al Parlamento, non ci si esprime...

Art. 4

(Formazione artistico - culturale continua e ricorrente)

1. In sede di riparto dello stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo attribuisce una parte della quota riservata al settore delle attività musicali e artistiche, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'offerta di cartelloni di stagioni specifiche per le scuole e le iniziative volte alla formazione del pubblico giovane;

bisogna tener conto anche di quanto già c'è: per esempio esistono concorsi e festival per Bande giovanili, espressione del lavoro svolto sia da associazioni sia da Istituzioni scolastiche. Lo stesso dicasi per i Cori: riteniamo sia un bene non dimenticarsi di queste realtà già esistenti, ma anzi contribuire a consolidare tali iniziative senza per forza inventarsene di nuove...

b) lo svolgimento di interventi mirati alla prevenzione del disagio sociale e psicologico, nonché della devianza giovanile, mediante la promozione di attività mirate in contesti a rischio, o comunque volti al generale recupero del benessere psicofisico e sociale;

d'accordo, ma... chi al MIBAC ha competenze al riguardo ? o ci si fida solo di quanto scritto sulla carta ? non sarebbe meglio prevedere anche un tavolo tecnico che possa dare opportuni consigli ?

c) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per le scuole, i gruppi o le famiglie con minori;

d'accordo

d) l'accesso a prezzo ridotto a rappresentazioni musicali, teatrali e coreutiche per insegnanti e operatori del settore;

d'accordo

e) la promozione e la realizzazione di attività a carattere laboratoriale destinata alle scuole, ai docenti e al pubblico giovane.

d'accordo

2. Gli enti locali e le istituzioni dell'AFAM promuovono tavoli di confronto, scambio di informazioni, coordinamento e creazione di reti dell'offerta e della produzione correlata, con

particolare attenzione all'ottimizzazione delle risorse e alla valorizzazione del fare artistico amatoriale, in raccordo con il settore professionale e con il patrimonio culturale territoriale.

titubanti, anche perché alcuni di tali tavoli attualmente sono già in essere e sono stati realizzati dall'associazionismo: meglio, quindi, prevedere una collaborazione tra chi già sta svolgendo queste attività, l'AFAM e gli enti locali

Art. 5

(Introduzione delle "cArt")

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla erogazione di apposite tessere denominate «cArt -- Cultura e/è Arte», destinate ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, per l'accesso gratuito ai musei e per l'accesso, ad un prezzo ridotto di almeno il 30 per cento, ai cartelloni di teatri ed enti lirici che ricevano contributi pubblici, statali o di enti locali. Le cArt hanno valore triennale, rinnovabile automaticamente per educatrici/educatori di nidi e scuole dell'infanzia e per docenti in ruolo e, su domanda, per docenti in servizio a tempo determinato all'atto della richiesta. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

non totalmente d'accordo: bella l'idea, ma ancora una volta si lascia fuori chi opera quotidianamente sul campo, ovvero l'associazionismo... ed anche: si ai docenti di materie afferenti le Arti, ma perché tali benefici concessi anche agli altri ? Se ci sono poche risorse, che queste vengano indirizzate in modo mirato...

Art. 6

(Detrazioni delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica amatoriale musicale, teatrale e coreutica)

1. Al fine del sostegno dell'offerta del terzo settore nell'ambito della formazione artistica, all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri sostenuti dai contribuenti, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:

«*i-decies*) a decorrere dal 1° gennaio 2014 le spese, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica amatoriale musicale, teatrale e coreutica di minori di anni diciotto, purché effettuati presso strutture accreditate e riconosciute dalla pubblica amministrazione».

d'accordo sull'idea, ma non sulla formulazione così organica al testo attuale del DDL: o si fa in modo tale che anche le associazioni possano essere accreditate, sulla base delle osservazioni prima espresse per gli altri articoli, oppure se l'intenzione è quella di lasciare fuori questi soggetti allora siamo nettamente contrari. Piuttosto mettere, al posto di "...e riconosciute dalla pubblica amministrazione" questa formulazione "...o riconosciute dagli enti locali".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 8.

questioni tecniche attinenti al Parlamento, non ci si esprime... però sembrano effettivamente pochi, se rapportati allo sport. Due conti veloci: n. 5.000 Bande italiane, facciamo finta che solo la metà ha

una propria scuola (quindi n. 2.500), facciamo finta che ci sia la media presenza di n. 20 allievi (pochissimi), quindi arriviamo a n. 10.000 allievi, i quali moltiplicati per 500,00 Euro ci fanno arrivare alla cifra di 5.000.000,00 di Euro. Da notare che, oltre ad essere estremamente scarsi, non abbiamo considerato tutti gli altri soggetti oltre le Bande che fanno formazione.

Art. 7

(Interventi architettonici di qualità a sostegno della formazione artistica)

1. Al fine di strutturare spazi tecnicamente ed esteticamente idonei allo svolgimento di attività artistiche performative, nel quadro degli interventi pluriennali a favore dell'edilizia scolastica sono previste misure destinate:

- a) alla riqualificazione, con vincolo di destinazione d'uso, di ambienti scolastici sulla base di specifici progetti presentati dagli enti locali;
- b) alla costruzione di nuove strutture, ovvero alla riqualificazione di strutture esistenti, atte ad accogliere i licei delle arti performative, di cui all'articolo 2, comma 3;
- c) all'individuazione di adeguate strutture, o alla costruzione di nuove, destinate alla creazione di centri polivalenti per le arti performative da destinare alle attività di cui alla presente legge;
- d) all'individuazione di adeguate strutture, o alla costruzione di nuove, da destinare alla realizzazione dei politecnici delle arti di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

d'accordo, ma prevedere anche la possibilità di utilizzo in convenzione anche con altre realtà territoriali (associazioni, Bande, cori ecc.)

Art. 8

(Copertura finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi in favore della formazione artistica di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sui fondi relativi alle scelte non espresse da parte dei contribuenti quanto alla quota di diretta gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. A tal fine, all'articolo 47, terzo comma, della predetta legge n. 222 del 1985, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la relativa quota è destinata alla tutela dei beni culturali, al sostegno delle attività artistiche e alla formazione artistica».

questioni attinenti al Parlamento, non ci si esprime...

2. A decorrere dal 1 gennaio 2015, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
l) articolo 10, comma 1, lettere a) e h);

riportiamo i testi citati per comodità (dal sito www.altalex.com, poiché quello istituzionale www.normattiva.it non è aggiornato):

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

- a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

scusate, ma questo cosa c'entra ?

2) articolo 15, comma 1, lettera b-bis);

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19⁽⁷⁾ per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità;

scusate, ma questo cosa c'entra ?

3) articolo 17, comma 1, lettere e), h), i) e n);

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

e) indennità percepite per la cessazione da funzioni notarili;

h) indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione e indennità di avviamento delle farmacie spettanti al precedente titolare;

i) indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;

n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

scusate, ma questo cosa c'entra ?

4) articolo 69, comma 2;

2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

scusate, ma questo cosa c'entra ?

b) articolo 3, comma 7 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 1994, n. 473;

7. Le disposizioni del comma 1, lettera d), numero 1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. ((**Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelle dei commi 2 e 6**)) si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; restano fermi, anche per l'anno 1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi indicati in tali disposizioni. ((**La disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo,**)) si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1 gennaio 1993.

Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre 1993.

scusate, ma questo cosa c'entra ?

c) articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente

le indennità e i rimborsi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

scusate, ma questo cosa c'entra ?

d) articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

496. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresì all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.

scusate, ma questo cosa c'entra ?